



Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it - asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

STRUTTURA: Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali

DETERMINAZIONE N. 548 DEL 01/04/2022

OGGETTO: ADESIONE ESITI GARA SCR 86-2019 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-5 (DISPOSIZIONE NR. 461 DEL 21/12/2020) - (SPESA PRESUNTA € 1.277,50 IVA 4% ESCLUSA) CIG Z8C35C90F1

Responsabile Struttura Rizzo Luigi

STRUTTURA: Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali

OGGETTO: ADESIONE ESITI GARA SCR 86-2019 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-5 (DISPOSIZIONE NR. 461 DEL 21/12/2020) - (SPESA PRESUNTA € 1.277,50 IVA 4% ESCLUSA) CIG Z8C35C90F1

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Rizzo Luigi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE f.f.

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n.50 "*Codice dei Contratti pubblici*" così come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50" e dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*“, convertito, con modificazioni, con Legge 29 luglio 2021, n. 108

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale la Regione Piemonte ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa) con funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa Legge regionale, iscritta con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell’11 luglio 2018 con cui sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO CHE la categoria “*sistemi automonitoraggio della glicemia/chetonemia*” rientra tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM dell’11 luglio 2018;

PRESO ATTO CHE con disposizione del Consigliere Delegato n. 98 del 20 marzo 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, SCR Piemonte Spa ha indetto una procedura aperta, articolata in 5 lotti funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte Quadro, senza rilancio del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs.50/2016 con uno o più operatori economici, per la fornitura di sistemi per l’automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta per un valore complessivo massimo dell’appalto (comprese opzioni) pari ad € 46.670.865,00 Iva esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), attiva a tutto il 22/12/2023;

PREMESSO che in data 28/03/2022 la Farmacia invia mail di richiesta di adesione della gara scr 86-2019 per la fornitura di sistemi per l’automonitoraggio della glicemia/chetonemia per le aziende del servizio sanitario della regione piemonte e per l’azienda usl valle d’aosta – aggiudicazione lotti 1-5 (disposizione nr. 461 del 21/12/2020), indicando un fabbisogno annuo di 1.000 strisce;

VERIFICATO che

- in base al capitolato tecnico di gara al punto 1. era previsto che ... *“Relativamente alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte gli Ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall’ASL di Asti con consegna, da parte del Fornitore, presso l’Azienda Sanitaria di volta in volta individuata nell’Ordinativo medesimo e, relativamente al materiale di consumo, presso i due distributori intermediari siti nella Regione Piemonte: UNIFARMA (AL) e UNICO (Rivoli -TO) per la successiva distribuzione ai pazienti tramite le Farmacie” ...;*

- Interpellando via mail in data 31/03/2022 l’ASL AT per delucidazioni circa l’approvvigionamento/distribuzione dei prodotti, la stessa via mail in data 31/03/2022, agli atti della Struttura proponente, ha comunicato che l’ASL AT come azienda capofila acquista centralmente tutti i prodotti che poi verranno erogati in distribuzione per conto dalle farmacie del territorio; ogni trimestre vengono raccolti i fabbisogni da parte delle farmacie ospedaliere per glucometri e pungidito, che i servizi di diabetologia distribuiscono ai propri assistiti; mentre le strisce per chetonemia non fanno parte dell'accordo DPC, pertanto il lotto 5- SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE (comprensivi di chetonometro e strisce per la misurazione) è escluso dall’acquisto centralizzato. Quindi per il lotto 5 ogni ASR può aderire alla gara di SCR ed effettuare i propri acquisti.

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all’adesione della gara 86/2019 di sistemi di automonitoraggio per glicemia/chetonemia, limitatamente al lotto 5, come da disposizione nr. 461 del 21/12/2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al fine di non interrompere l’attività clinica sanitaria,

MED TRUST ITALIA SRL - con sede legale in Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 – PADOVA, C.F./P.IVA 05058550285 – mail: guberti@medtrust.it – pec: medtrustitalia@pec.it – tel. 049/8933113

LOTTO 5 SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE

Prodotto	Descrizione	Cnd	Rdm	PREZZO UNITARIO OFFERTO a striscia iva 4% esclusa	NUNERO STRISCE PER CONFEZIONE
WELL10-10KET	WELLION GALILEO STRIPS 10 KET	W0201069099	1571030	€ 0,7300	10

CHETONOMETRO CODICE PRODOTTO: Well 10-03EKWIT Well 10-03EKYIT	Wellion galileo Glu/ket plus. Glucometro Galileo glu/ket con tasto espulsione. PRODUTTORE MED TRUST HANDELSGES GEWERBEPARK 10 MARZ -AUSTRIA	W0201069099.	119971 e 119972	IN COMODATO D'USO GRATUITO	
---	---	--------------	--------------------	-------------------------------------	--

IMPORTO PRESUNTO AL 22/12/2023 € 1.277,50 (IVA di legge esclusa)

ATTESO che si deve garantire l'approvvigionamento di tale materiale per non pregiudicare l'attività clinica sanitaria;

TENUTO CONTO che

- Il presente provvedimento non comporta vincoli quantitativi e che i dispositivi in oggetto saranno acquistati con apposite ordinazioni di fornitura in riferimento ai bisogni di volta in volta segnalati dagli utilizzatori;
- Alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG Z8C35C90F1, da utilizzarsi a fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art.3 della Legge 13.08.2010, n. 136;
- la formalizzazione degli obblighi dei rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria MED TRUST ITALIA SRL, verrà effettuata mediante l'invio dei singoli ordinativi di fornitura e secondo le modalità e le condizioni indicate nell'Accordo Quadro;
- viene individuato il dr. Luigi Rizzo, Dirigente presso la S.C. Areas Appalti Innovativi e Procedure d'Acquisto sovrazionali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto oggetto del presente provvedimento.

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, pari a € 1.277,50 IVA 4% di legge esclusa, per complessivi € 1.328,60 IVA 4% inclusa viene così suddiviso:

- € 569,40 con IVA (4) % inclusa per l'anno in corso (2022) rientra nella disponibilità assegnata alla struttura competente con delibera n. 158 del 31/03/2022 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2022" ed è riconducibile al conto 3.10.01.64 "Dispositivi Medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- € 759,20 con IVA (4) % inclusa per gli anni successivi (periodo 01/01/2023- 22/12/2023) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.01.64 "Dispositivi medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantire l'approvvigionamento dei prodotti in esame occorrenti al regolare svolgimento dell'attività sanitaria di questa Azienda Ospedaliera;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- di prendere atto degli esiti di gara SCR 86-2019 per la fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia per le aziende del servizio sanitario della regione piemonte e per l'azienda usl valle d'aosta – aggiudicazione lotti 1-5 (disposizione nr. 461 del 21/12/2020);

MED TRUST ITALIA SRL - con sede legale in Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 – PADOVA, C.F./P.IVA 05058550285 – mail: guberti@medtrust.it – pec: medtrustitalia@pec.it – tel. 049/8933113

LOTTO 5 SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE

Prodotto	Descrizione	Cnd	Rdm	PREZZO UNITARIO OFFERTO a striscia iva 4% esclusa	NUMERO STRISCE PER CONFEZIONE
WELL10-10KET	WELLION GALILEO STRIPS 10 KET	W0201069099	1571030	€ 0,7300	10
CHETONOMETRO CODICE PRODOTTO: Well 10-03EKWIT Well 10-03EKYIT	Wellion galileo Glu/ket plus. Glucometro Galileo glu/ket con tasto espulsione. PRODUTTORE MED TRUST HANDELSGES GEWERBEPARK 10 MARZ -AUSTRIA	W0201069099	119971 e 119972	IN COMODATO D'USO GRATUITO	

IMPORTO PRESUNTO AL 22/12/2023 € 1.277,50 (IVA di legge esclusa) CIG Z8C35C90F1

- di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG Z8C35C90F1, da utilizzarsi a fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art.3 della Legge 13.08.2010, n. 136;
- di dare atto che la formalizzazione degli obblighi dei rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria MED TRUST ITALIA SRL, verrà effettuata mediante l'invio dei singoli ordinativi di fornitura e secondo le modalità e le condizioni indicate nell'Accordo Quadro;
- di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento, pari a € 1.277,50 IVA 4% di legge esclusa, per complessivi € 1.328,60 IVA 4% inclusa viene così suddiviso:

- € 568,88 con IVA (4) % inclusa per l'anno in corso (2022) rientra nella disponibilità assegnata alla struttura competente con delibera n. 158 del 31/03/2022 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2022" ed è riconducibile al conto 3.10.01.64"Dispositivi Medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera;

- € 759,20 con IVA (4) % inclusa per gli anni successivi(periodo 01/01/2023- 22/12/2023) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.01.64"Dispositivi medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera;

- di confermare il dr. L. Rizzo, Dirigente Responsabile f.f. presso questa Struttura, quale Direttore Esecutivo del Contratto oggetto del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 29 , comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale in esame occorrente al regolare svolgimento dell'attività clinico-sanitaria di questa Azienda Ospedaliera, rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE f.f.

Rizzo Luigi

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 461. del 21 dicembre 2020.

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per la stipula di Accordi Quadro con uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara 86/2019). **Aggiudicazione LOTTI 1 e 5** ed avvio delle forniture in via d'urgenza.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
20023A01	Presidi per l'autocontrollo glicemico 2 - Diabetologia territoriale	0205007 Acquisizione beni e servizi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell' Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visti i DPCM del 24 dicembre 2015 e dell'11 luglio 2018 con i quali sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerato che il D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 ha individuato, in aggiunta a quanto già definito con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, ulteriori categorie merceologiche di competenza esclusiva dei Soggetti Aggregatori e, tra queste, è compresa la categoria "Diabetologia territoriale";

Atteso che con propria disposizione n. 98 del 20 marzo 2020:

- è stato nominato Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stata indetta la gara regionale centralizzata per la stipula di Accordi Quadro con uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara n. 86/2019), suddivisa in 5 lotti funzionali, per un valore complessivo massimo dell'appalto (comprese opzioni) stimato in € **46.670.865,00** IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:

IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (Piemonte e Valle d'Aosta) (iva esclusa)	Opzioni			VALORE COMPLESSIVO comprese opzioni (iva esclusa)
	eventuale rinnovo di 12 mesi (iva esclusa)	incremento contrattuale (+20%) ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 (iva esclusa)	PROROGA TECNICA (6 MESI) (iva esclusa)	
€ 27.453.450,00	€ 9.151.150,00	€ 5.490.690,00	€ 4.575.575,00	€ 46.670.865,00

- è stata individuata come modalità di scelta del contraente, quella della procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, in quanto è quella che meglio garantisce la maggior partecipazione di concorrenti assicurando nel contempo la piena attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione;
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i 5 lotti (punti qualità 70 /punti prezzo 30), secondo i criteri e sub-criteri indicati nell'Allegato "Criteri di Valutazione e Punteggi" al Capitolato Tecnico;
- sono stati approvati il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, la bozza del bando GUCE e relativi documenti di gara;
- è stato nominato il Seggio di gara;

Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara, i quali, ancorché non allegati ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione:

- entro il termine di scadenza, inizialmente fissato nel Bando di gara per le ore 16:00 del giorno 05/05/2020, e successivamente prorogato alle ore 16:00 del 19/06/2019, a causa dello stato emergenziale provocato dalla diffusione del virus COVID-19, hanno presentato offerta e relativa campionatura i seguenti 13 Operatori Economici:

NUM.	Operatore Economico	LOTTE di partecipazione
1	ABBOTT S.r.l.	1 - 2 -
2	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.r.l.	1 - 2 -
3	BENEFIS S.r.l.	3 - 4 -
4	BEURER MEDICAL ITALIA S.r.l.	2 -
5	BIOCHEMICAL System International S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4
6	BIOSEVEN S.r.l.	2 - 3 - 4 -
7	CHEMIL S.r.l.	3
8	LIFESCAN ITALY S.r.l.	1 - 2 - 3
9	MED TRUST ITALIA S.r.l.	1 - 2 - 5 -

10	MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
11	PIKDARE S.p.A.	1 - 3 -
12	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.a.	2
13	SANOFI S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4

- nella seduta pubblica del 23 giugno 2020, il Seggio di gara ha proceduto all'apertura ("sblocco") a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche "A)_Amministrative" pervenute, alla constatazione della presenza, completezza e regolarità dei documenti ivi contenuti e all'ammissione di tutti i concorrenti al prosieguo della gara;
- nella seduta pubblica del 22 luglio 2020, si è proceduto alle seguenti operazioni:
 - estrazione a sorte, dalla rosa di nominativi trasmessi dalla Direzione "Sanità" della Regione Piemonte, dei componenti la Commissione giudicatrice;
 - apertura ("sblocco") a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche "B)_Documentazione tecnica Lotto/i ___" verificandone la completezza formale;
 - apertura del/i plichi contenenti la campionatura dei prodotti presentata dalle società concorrenti verificando la completezza formale e l'integrità del contenuto;

Richiamata la propria disposizione n. 333 del 24.09.2020, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice, i cui lavori iniziati il 19/10/2020 si sono conclusi il 2/12/2020, come risulta dai relativi verbali che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Dato atto che, conclusi i lavori della Commissione giudicatrice:

- nella seduta pubblica del 9 dicembre 2020, il Responsabile del Procedimento ha dato lettura, lotto per lotto, dei punteggi tecnici complessivi attribuiti dalla Commissione nonché delle seguenti disposte esclusioni:

LOTTO 2 – glucometri e strisce per la misurazione (tecnologia avanzata):

CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO	SBARRAMENTO A 46 PUNTI	
ASCENSIA	44,00	ESCLUSO	ESCLUSE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO
ABBOTT	36,00	ESCLUSO	
MED TRUST ITALIA	39,00	ESCLUSO	

LOTTO 4 - dispositivi pungidito e lancette monouso (uso pediatrico):

SANOFI	"ESCLUSA relativamente al LOTTO 4 in quanto, nella documentazione tecnica di gara, non risulta prodotto il "Modello D-Offerta tecnica-lotto 4" richiesto a pena di esclusione dall'art. 17 del Disciplinare di gara: è stato infatti ripresentato dalla SANOFI il "Modello D-Offerta tecnica" relativo al lotto 3 con intestazione "lotto 4".
---------------	---

- con note prot.scr. n. 9863/9864/9865/9867 del 9/12/2020, la Direzione Appalti ha comunicato le suddette esclusioni ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) D.Lgs. 50/2016;

- nella seduta pubblica del 15 dicembre 2020 si è proceduto alle seguenti operazioni:
 - apertura (“sblocco”) a sistema Sintel, e relativa acquisizione agli atti, delle buste telematiche “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti valutati e non esclusi dalla Commissione giudicatrice, lettura dei prezzi unitari e degli importi complessivi offerti verificandone la regolarità formale e l’assenza di errori di calcolo;
 - attribuzione del punteggio economico (30/100) e sommatoria con quello tecnico assegnato dalla Commissione giudicatrice;
 - predisposizione, lotto per lotto, della graduatoria offerte ai fini dell’aggiudicazione sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente (dato dalla sommatoria tra il punteggio tecnico qualitativo e il punteggio economico);
 - individuazione, lotto per lotto, delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,

con le risultanze di cui alle tabelle riepilogative predisposte lotto per lotto ed allegata al relativo verbale di gara, quali parte integrante e sostanziale;

Viste le graduatorie lotto per lotto di cui alle tabelle riepilogative sopra richiamate;

Considerato che l’aggiudicazione della presente gara, riveste carattere di estrema urgenza per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta, in quanto la precedente Convenzione è da tempo esaurita;

Ritenuto pertanto di procedere senza indugio all’aggiudicazione del **LOTTO 1** e del **LOTTO 5** mentre relativamente ai **LOTTI 2 – 3 – 4** è necessario avviare e concludere, prima di potere aggiudicare, il subprocedimento di verifica delle offerte risultate anomale;

Evidenziate come segue le graduatorie dei **LOTTI 1 e 5**:

LOTTO 1

SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CAPILLARE – TECNOLOGIA DI BASE (glucometro e strisce)

CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA AQ
LIFESCAN	62,00	23,01	85,01	1
BIOCHEMICAL	54,00	21,44	75,44	2
ASCENSIA	44,00	30,00	74,00	3
Graduatoria Accordo Quadro - AGGIUDICATARI : primi 3				



LOTTO 5**SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE (chetonometro e strisce)**

CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA AQ
MED TRUST ITALIA	40,00	30,00	70,00	1
Graduatoria Accordo Quadro - AGGIUDICATARI : primo 1				

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara 86/2019), **LOTTI 1 e 5**, stipulando con ciascun aggiudicatario il relativo Accordo Quadro alle condizioni economiche di cui alle rispettive Offerte, che, ancorché non allegate ma conservate in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Dato atto altresì che, in data 16 dicembre 2020, sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dei Lotti 1 e 5 dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, condizionanti l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. cit.;

Ritenuto di procedere, per i predetti **LOTTI 1 e 5**, nelle more delle verifiche di cui sopra, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, stante la segnalata necessità di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie e quindi dei pazienti i dispositivi in oggetto nel più breve tempo possibile;

Ritenuto altresì di procedere, in relazione ai medesimi **LOTTI 1 e 5**, allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

DISPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara relativi alla procedura aperta per la stipula di Accordi Quadro con uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 54, commi 3 e 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta (gara 86/2019), durata 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, verbali che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- 2) di approvare l'esito della gara di che trattasi e di aggiudicare la stessa, per i **LOTTI 1 e 5**, stipulando con ciascun aggiudicatario il relativo Accordo Quadro, secondo le seguenti graduatorie ed alle condizioni economiche di cui alle rispettive Offerte, che, ancorché non allegate ma conservate in

originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

LOTTO 1

SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CAPILLARE – TECNOLOGIA DI BASE (glucometro e strisce)

CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA AQ
LIFESCAN	62,00	23,01	85,01	1
BIOCHEMICAL	54,00	21,44	75,44	2
ASCENSIA	44,00	30,00	74,00	3
Graduatoria Accordo Quadro - AGGIUDICATARI : primi 3				

LOTTO 5

SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE (chetonometro e strisce)

CONCORRENTI	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA AQ
MED TRUST ITALIA	40,00	30,00	70,00	1
Graduatoria Accordo Quadro - AGGIUDICATARI : primo 1				

- 3) di dare atto che si procederà all'aggiudicazione dei LOTTI 2 – 3 - 4, una volta concluso il subprocedimento di verifica delle offerte risultate anomale;
- 4) di dare atto che, in data 16 dicembre 2020, sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche circa il possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari dei **LOTTI 1 e 5**, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, condizionanti l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. cit.;
- 5) di procedere, per i predetti **LOTTI 1 e 5**, nelle more delle verifiche di cui sopra, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, stante la segnalata necessità di mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie e quindi dei pazienti i dispositivi in oggetto nel più breve tempo possibile;
- 6) di procedere alla stipula degli Accordi Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con gli Operatori economici aggiudicatari dei **LOTTI 1 e 5**, comunicando alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e Valle d'Aosta le risultanze della presente procedura;
- 7) di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5a), D.Lgs. 50/2016;



- 8) di procedere, in relazione ai **LOTTI 1 e 5**, allo svincolo delle cauzioni provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- 9) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione appalto;
- 10) di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)

Per verifica di legittimità

Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 21 dicembre 2020

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)

ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA A DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA (gara 86/2019). SIMOG [7693899]. LOTTO 5 (CIG 8217849F83).

TRA

Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona di Adriano LELI, dirigente responsabile Direzione Appalti e procuratore della Società, nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

MED TRUST ITALIA S.R.L. con sede legale in Galleria delle Porte Contarine 4, 35137 – PADOVA, C.F./P.IVA 05058550285 iscritta al Registro delle Imprese di Padova con il n. 05058550285 - R.E.A. n. 439802, in persona di Luca GUBERTI quale Amministratore Delegato della Società, (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 16 di 46 Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- c) S.C.R. Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere Delegato n. 98 del 20 marzo 2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, articolata in 5 lotti funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo

Quadro, senza rilancio del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 con uno o più operatori economici, per la fornitura di **sistemi per l'automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta** per un valore complessivo massimo dell'appalto (comprese opzioni) pari ad € 46.670.865,00 Iva esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);

d) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro.

Nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie (sulla base delle specifiche esigenze cliniche documentate dal diabetologo) potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente alle esigenze cliniche del paziente:

Lotti	Descrizione	Numero fornitori Accordo Quadro
1	SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA – TECNOLOGIA DI BASE	prime 3 offerte in graduatoria
2	SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA – TECNOLOGIA AVANZATA	prime 4 offerte in graduatoria
3	DISPOSITIVI PUNGIDITO E LANCETTE	prime 2 offerte in graduatoria
4	DISPOSITIVI PUNGIDITO E LANCETTE (uso pediatrico)	prime 2 offerte in graduatoria
5	SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE (comprensivi di chetonometro e strisce per la misurazione)	prima 1 offerta in graduatoria

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 17 di 46

Pertanto a seguito della conclusione dell'Accordo Quadro, le Aziende Sanitarie le Aziende Sanitarie **(sulla base delle specifiche esigenze cliniche documentate dal diabetologo)** potranno individuare di volta in volta il Fornitore il cui prodotto è più rispondente alle esigenze cliniche del paziente

- **Lotto 1:** la scelta verrà effettuata sulla base di documentate specifiche esigenze cliniche legate alla tipologia di paziente/diabete. Nell'Accordo Quadro saranno qualificate e incluse le prime **tre offerte** in graduatoria.
- **Lotto 2:** la scelta verrà effettuata sulla base di documentate specifiche esigenze cliniche legate alla tipologia di paziente/diabete. Nell'Accordo Quadro saranno qualificate e incluse le prime **quattro** offerte in graduatoria.
- **Lotto 3** (pungidito) e **Lotto 4** (pungidito uso pediatrico): la scelta verrà effettuata sulla base di documentate specifiche esigenze cliniche legate alla tipologia di paziente/diabete. Nell'Accordo Quadro saranno qualificate e incluse le prime **due** offerte in graduatoria.
- **Lotto 5** (Accordo Quadro mono fornitore): la **prima** offerta in graduatoria.

e) in relazione a tutti i Lotti è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (qualità 70 - prezzo 30);

f) ai sensi della **Disposizione di aggiudicazione del Consigliere Delegato S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 461 del 21 dicembre 2020**, a seguito dell'espletamento della gara, il Fornitore è risultato

compreso nelle graduatorie degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro per i Lotti ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 18 di 46 in oggetto;

g) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 7.010,00 (importo ridotto del 50% per possesso di ISO 9001) prestata mediante polizza fidejussoria n° 1027432760 emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1027/A2591-PATERNO', a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi Ordinativi di fornitura;

h) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al par 8.4 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato i recapiti telefonici/fax/email dedicati (rif. in “*Riferimento fornitori*” pubblicato sul sito istituzionale di SCR);

i) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico di gara e relativi allegati, la Documentazione Tecnica, l’Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore e la cauzione definitiva richiamata in premessa.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 19 di 46

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha oggetto la fornitura di sistemi per l’automonitoraggio della **chetonemia** a distribuzione territoriale (di seguito anche solo “prodotti”) e dei servizi connessi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e per l’AUSL Valle d’Aosta di cui al seguente lotto:

Offerta Economica													
Operatore economico: MED TRUST ITALIA SRL													
LOTTO	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	FABBISOGNO TRIENNALE STIMATO	FABBISOGNO TRIENNALE STIMATO	FABBISOGNO TRIENNALE complessivo	Prezzo unitario max a base d'asta (IVA esclusa)	NOME COMMERCIALE	MODELLO	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO (RDM)	CND	Numero strisce per conf.	PREZZO UNITARIO OFFERTO a striscia iva 4% esclusa (4 cifre decimali)
			Regione Piemonte	Regione Valle d'Aosta	(Piemonte e Valle d'Aosta)								
5	SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA CHETONEMIA NEL SANGUE CAPILLARE (chetonometro e strisce)	striscia	180.000,00	12.000,00	192.000,00	€ 1,2000	Wellion galileo strips 10 ket	WELL10-10KET	WELL10-10KET	1571030	W01001060199	10	€ 0,7300
CHETONOMETRO (offerto in comodato d'uso gratuito): nome commerciale, modello, codice prodotto, numero di registrazione Repertorio, codice CND, ragione sociale produttore							Wellion galileo Glu/ket plus. Glucometro Galileo glu/ket con tasto espulsione. CODICE PRODOTTO: Well 10-03EKWIT e Well 10-03EKYIT RDM 119971 e 119972 CND W0201069099. RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE MED TRUST HANDLSGES GEWERBEPARK 10 MARZ -AUSTRIA						

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e dell'AUSL Valle d'Aosta (nel seguito anche "Amministrazioni Contraenti Utilizzatrici"), a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Il quantitativo massimo di Prodotti indicati in gara per singolo lotto è puramente indicativo e non vincolante ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 20 di 46

2. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli

Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario delle **strisce** offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore si impegna per tutta la durata della fornitura a fornire, in comodato d'uso gratuito, senza alcun aggravio di spesa sul prezzo offerto per l'acquisto delle strisce, secondo richiesta, i relativi CHETONOMETRI offerti e aggiudicati in gara.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

5. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data della sua attivazione.

2. Opzioni e rinnovi

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 21 di 46
S.C.R. Piemonte S.p.A. riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime

condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di **12 (dodici) mesi**.

- ✓ Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

- ✓ Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, l'Accordo Quadro stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").
3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore/i, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di lotto "multifornitore" (Lotti 1 – 2 – 3 - 4) per importo massimo si intende l'importo del primo aggiudicatario in graduatoria.
4. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Nell'ambito della graduatoria/Fornitori individuati a seguito della procedura di gara e facenti parte, per ogni lotto, dell'Accordo Quadro, le Aziende Sanitarie (sulla base delle specifiche esigenze cliniche documentate dal diabetologo) potranno individuare di volta in volta il il Fornitore il cui prodotto è più rispondente alle esigenze cliniche del paziente.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 22 di 46

2. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP.

Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.

Tali verifiche si svolgeranno con le modalità descritte all'art 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 23 di 46 organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel

presente atto e negli atti di gara;

- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Amministrazioni;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 24 di 46

- h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura previsto per il lotto e per il Fornitore, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;
- j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nell'art. 11 del Capitolato Tecnico;

- k) informare S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro (aggiornamento tecnologico art. 9.3 Capitolato Tecnico);
- l) consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- m) manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

Art. 7.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna dei Prodotti relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico, **art. 8.1.**

Per la Regione Piemonte gli Ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall'ASL di ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 25 di 46 Asti ("capofila") con consegna, da parte del Fornitore:

- presso l'Azienda Sanitaria di volta in volta individuata nell'Ordinativo medesimo e
- relativamente al materiale di consumo, presso i due distributori intermediari al fine della successiva distribuzione ai pazienti tramite le Farmacie del territorio. I distributori sono ubicati per la Regione Piemonte:

1) Magazzino della DPC, che attualmente si trova presso: Unifarma Distribuzione SpA - Via Luciano Raschio, 313 - Alessandria (AL).

2) Magazzino della DPC, che attualmente si trova presso: Unico SpA – Via Dodicesima Strada 2
– Rivoli (TO).

Per la Regione Valle d’Aosta gli Ordinativi di fornitura saranno emessi dalla unica AUSL della Valle d’Aosta sita in Via Guido Rei n. 1 – Aosta con consegna, da parte del Fornitore presso il Magazzino Economale sito in Località la-Maladiere, Rue de la-Maladiere n. 109 – 11020 Saint Christophe.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell’Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di “Resi” all’art. 8.2 del Capitolato Tecnico.

Art. 7.2. Garanzia

Il Fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell’Accordo Quadro (36 mesi ed eventuali rinnovo e proroga) la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell’art. 1490 del c.c.); - mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell’art. 1497 del c.c.); - buon funzionamento (ai sensi dell’art. 1512 del c.c.), secondo quanto previsto dall’art. 8.3 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 26 di 46

Le Aziende Sanitarie ed i pazienti che avranno in uso i dispositivi avranno diritto alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verificano ipotesi di non ottimale funzionamento dei dispositivi stessi, senza onere di prova sul vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei dispositivi (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della Azienda Sanitaria.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche

tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, attraverso l'apertura di un ticket al Customer Care, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

Art. 7.3. Servizio di supporto e assistenza full risk

Il Fornitore è tenuto ad assicurare, mediante proprio personale specializzato e/o attraverso il Customer Care, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la sostituzione dei medesimi.

Il costo dei servizi di assistenza full risk è incluso nell'acquisto dei prodotti.

È compresa nel servizio:

- la sostituzione dei dispositivi (glucometri/dispositivi pungidito/chetonometri) fuori uso o qualora, in uso al paziente, risultino malfunzionanti/guasti;
- la sostituzione del materiale di consumo (strisce e lancette pungidito) risultato difettoso e/o non funzionante.

Per le modalità e tempistiche si rinvia all'art. 8.4 del Capitolato Tecnico.

Art. 7.4. Customer Care

Il Fornitore, secondo quanto disposto al paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico, deve mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie e dei pazienti e rendere funzionante, entro 15 (quindici) giorni

solari dall'attivazione del presente Accordo Quadro due appositi **Customer Care** che funzionino, ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 27 di 46 per tutta la durata dello stesso e relativi contratti attuativi, da centro di ricezione e gestione delle richieste di informazioni; nello specifico:

- un Customer Care dedicato alle Amministrazioni-Aziende Sanitarie;
- un Customer Care dedicato ai pazienti.

In caso di mancata disponibilità anche di uno dei servizi di Customer Care, rilevata da S.C.R. Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, per un periodo che si

protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata disponibilità del servizio a partire dal primo giorno (come previsto dall'art. 13.e del Capitolato Tecnico).

Art. 7.5. Formazione del personale dell'Amministrazione

Come previsto dall'art. 8.5.3. del Capitolato Tecnico, al fine di semplificare e di rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento dei sistemi, il Fornitore dovrà organizzare, su richiesta e modalità concordate con l'Azienda Sanitaria, un corso di formazione tenuto da personale con adeguato livello di competenza. Il personale ASL, il cui numero è definito dall'Azienda Sanitaria verrà formato nei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria richiedente.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinatori di fornitura sarà determinato dal prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun Ordinatorio di fornitura.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 28 di 46

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore

medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

3. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali.

5. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002, trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di esito positivo della verifica della conformità della merce.

6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo

Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 29 di 46 accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato", anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L. n. 130/2010 dichiarato dal Fornitore è:

BANCA UNICREDIT

IBAN IT77M0200862960000104745719

Le persone delegate ad operare su tale conto sono (nome, cognome, codice fiscale):

- GUBERTI LUCA – cod.fisc. GBRLCU60H10L781A

- FURINI GIULIA - cod. fisc. FRNGLI82A44G224V

7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui sopra (60 giorni) saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 30 di 46

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Azienda Sanitaria applicherà la penale di cui all'art. 13a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in

modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 11 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda Sanitaria e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla Azienda Sanitaria medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 31 di 46

- Azienda Sanitaria e il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della

Azienda Sanitaria medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano a S.C.R. Piemonte nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione definitiva rilasciata a S.C.R. Piemonte senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 32 di 46

5. S.C.R. Piemonte potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo *[di ciascun lotto]* fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R. Piemonte terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 11 – GARANZIA - cauzione definitiva

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla **lettera g)** delle premesse.

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. Piemonte.

3. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura.

4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte e le Aziende Sanitarie hanno facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 33 di 46 Ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di S.C.R. Piemonte verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva

consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte (e del D.E.C.).

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R. Piemonte.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore, assume in proprio, manlevando S.C.R. Piemonte e le Aziende Sanitarie contraenti, ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 34 di 46 a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie e per S.C.R. Piemonte e, pertanto,

qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del successivo articolo.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- *[per ogni singolo lotto]* subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
- fallimento o altre procedure concorsuali;

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 35 di 46

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura di gara;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R. Piemonte avrà diritto di escutere la cauzione definitiva prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere detta cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore via PEC.

In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 36 di 46 in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e/o i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di fornitura.

3. La **cessione del credito** è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 37 di 46 altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle

iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

(rif. art. 14a Capitolato Tecnico)

1. Il Responsabile della Fornitura, (indicato in "*Riferimenti fornitori*" pubblicato sul sito scr) nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. Piemonte e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

In particolare dovrà essere in grado di:

- essere il referente per le Aziende Sanitarie che emettono gli Ordinativi di fornitura (ASLAT per il Piemonte e AUSL Valle d'Aosta);
- monitorare l'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 38 di 46 attuativi dell'Accordo Quadro;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- pianificare, gestire e risolvere le problematiche relative alle consegne, trasporto, garanzia, assistenza;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dalle Aziende Sanitarie contraenti o da S.C.R. Piemonte.

2. Il Collaboratore Scientifico, (indicato in “*Riferimenti fornitori*” pubblicato sul sito scr) nominato dal Fornitore, ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascuna Azienda Sanitaria, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico, farmacologico e clinico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica e tecnico-logistica provenienti dalle Aziende Sanitarie contraenti o da S.C.R. Piemonte.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Azienda Sanitaria nell'Ordinativo di fornitura indica il proprio “Direttore dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 39 di 46

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. Piemonte non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI.

Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in relazione al presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli
ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 40 di 46
archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari

l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per l'utilizzo dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi

nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. L'Amministrazione Utilizzatrice, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono a S.C.R. Piemonte i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. Piemonte S.p.A. alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti (telefono 011/6548300 e-mail presidenza@scr.piemonte.it – ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 41 di 46 pec presidenza@cert.piemonte.it).

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Ordinativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere

applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 548 del 01/04/2022, pagina 42 di 46 D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetti all'obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da

comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinatori di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinatori di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arcangelo DEBENTISIAZIONE Numero 548 del 01/04/2022, pagina 43 di 46
Il sottoscritto Luca COBERTI quale Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali); 10 (procedimento di contestazione

dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Determinazione n. **548** del **01/04/2022** adottata dalla Struttura **Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali** (ai sensi della delibera D.G. n.91 del 30/01/2009 e s.m.i.)

Oggetto **ADESIONE ESITI GARA SCR 86-2019 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-5 (DISPOSIZIONE NR. 461 DEL 21/12/2020) - (SPESA PRESUNTA € 1.277,50 IVA 4% ESCLUSA) CIG Z8C35C90F1**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/04/2022

Esecutiva dal 01/04/2022

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Rizzo Luigi - Delegato Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali

Rizzo Luigi - Responsabile FF Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali

Mauro Stefania - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Soliani Monica